

N. SIGE 86/2018 Gip Presso il Tribunale Ordinario Livorno

N. 2011/5066 R.G. N.R.

N. 2013/2832 R. G.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Ufficio Incidenti di Esecuzioni

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Oggetto : Procedimento di esecuzione a carico di:

nato a _ il

Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di Livorno per l'esecuzione

Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di Livorno Dott. M. Mannucci

Avv. Valerio Misiti del foro di Livorno

elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Valerio Misiti

Avv. Roberta Batini del foro di Livorno

Monte dei Paschi di Siena SPA elettivamente domiciliata presso il difensore avv.

Roberta Batini

Amministratore Giudiziario Dott. Maurizio Accordi Siena

Professionista delegato Dott. Simone Morfini Livorno

Alla Sezione di P.G. Guardia di Finanza Sede per esecuzione revoca ordine confisca e cancellazione c/o Conservatoria con facoltà di sub delega

Si trasmette per quanto di rispettiva competenza copia dell'Ordinanza " revoca ordine confisca e cancellazione c/o Conservatoria di due unità immobiliari quali un magazzino ed un appartamento ed ordina altresì, al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della confisca.

Livorno, 25 gennaio 2021

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Operatore Giudiziario
(PAMPALONI Daniela)

Proc. pen. n. 5066/2011

Esec. n. 86/2018



ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nell'incidente di esecuzione promosso da:

Banca MPSspa

Il GIP, in funzione di Giudice dell'esecuzione,

rilevato che con due differenti decreti, il primo del 5 marzo 2010, il secondo del 12 marzo 2010, il GIP disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di numerosi beni immobili nell'ambito dell'indicato in epigrafe procedimento che vedeva

imputati di plurime ipotesi di reato inerenti violazioni tributarie, falso e ricettazione. In particolare si contestava la fittizia intestazione di numerosi beni immobili a soggetti terzi al fine di evadere il pagamento delle imposte. , stralciata la posizione di , con sent. 19 novembre 2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato innanzi al GUP del Tribunale di Livorno, veniva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione;

rilevato che tale sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 9 aprile 2015 e la condanna diveniva definitiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione con sentenza di quest'ultima Corte n. 35853 del 11 maggio 2016;

rilevato che già con la sentenza di primo grado, quanto con quella emessa in grado d'Appello, veniva disposta la confisca dei molti immobili in sequestro e, se in primo grado, tale confisca veniva disposta per equivalente, con la sentenza d'Appello, la Corte Territoriale espressamente riquilificava la misura come confisca diretta del profitto del reato, decisione poi confermata a seguito del rigetto dei ricorsi in Cassazione;

rilevato che contestualmente all'evoluzione del processo penale, veniva dato impulso e procedeva anche un'azione di espropriazione forzata recante ad oggetto almeno parte dei beni immobili sequestrati nel procedimento penale, su richiesta di creditori muniti di garanzia ipotecaria sui medesimi, trascritta in epoca precedente alla trascrizione dei due sequestri preventivi disposti dal GIP;

la procedura esecutiva civile in alcuni casi, come quello in trattazione, veniva dichiarata improcedibile (vedi doc. 5 allegato all'istanza);

rilevato che con provvedimento del 7 giugno 2017 questo GIP, su richiesta dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati, disponeva procedersi alla trascrizione della confisca ritenendo la prevalenza di quest'ultima sulle azioni esecutive civili;

rilevato che con l'istanza qui delibata Banca MPS spa rappresenta e documenta di essere creditore munito di garanzia ipotecaria nei confronti di e di

rilevato che il bene sul quale veniva iscritta ipoteca volontaria è un appartamento, sito in Livorno, via dei Bagnetti n. 15, piano terra, con locale depositi, censito al NCEU foglio 93 mapp. 43 sub. 604 cat A/2, vani 4,5 (ex foglio 16° part. 1380 sub 3) e foglio 93 mapp. 43 sub 4 cat. C/2 di mq 56 (ex foglio 16° part. 1380 sub 4);

rilevato che la Banca MPS spa procedeva in data 08.02.2013 a pignoramento immobiliare di tale immobile (numero particolare 1234 – procedura esecutiva immobiliare n. 36/13);

rilevato che anche su tale immobile esercita efficacia l'ordine definitivo di confisca nell'ambito del citato procedimento penale e proprio per tale motivo il Giudice dell'esecuzione civile ha dichiarato improcedibile l'azione di espropriazione immobiliare;

rilevato che il creditore procedente ha chiesto ammettersi al passivo il credito vantato dalla Banca MPS spa pari ad euro 117.492,67, oltre ad interessi moratori e spese;

rilevato che tale richiesta, non sussistendo alcun "passivo" né essendo prevista la sua formazione nell'ambito del procedimento penale di esecuzione, deve essere interpretata come richiesta di vendita del bene immobile pignorato e successivamente confiscato;

esaminata la documentazione in atti;

sentite le parti;

rilevato che con sentenza n. 42464 del 10.06.2015, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha puntualizzato che:

a) non v'è dubbio che il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non possa essere pregiudicato dalla confisca penale. Sul punto va ricordato, in primo luogo, che nessuna forma di confisca può determinare l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito;

b) va ribadito in secondo luogo, che i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza e di estraneità al reato, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato;

c) dal combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, c.p.p., si evince che competente a decidere sulla confisca e, quindi, su tutte le questioni che su di essa possono sorgere, è appunto, il giudice dell'esecuzione penale – e non il giudice dell'esecuzione civile – il quale è l'esclusivo titolare del potere di provvedere alla custodia del bene confiscato e di disporre la vendita, assicurando, tuttavia, che, all'esito della procedura di liquidazione, sul ricavato il creditore possa esercitare lo ius praelationis conseguendo quanto spettantegli, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione;

d) in conclusione il diritto al soddisfacimento sul bene può essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale e non via anticipata davanti al giudice dell'esecuzione civile quando ancora la confisca non è divenuta definitiva;

rilevato che Banca MPS ha fornito prova dell'esistenza del suo credito, della garanzia ipotecaria ad esso collegata, dell'assenza di elementi dai quali desumere collegamenti con i reati contestati ai debitori o altre situazioni ostative all'ammissione del credito dell'istante;

ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591-bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni, con devoluzione del ricavato della vendita alla Banca MPS spa nel limite del suo credito e con confisca dell'eventuale residuo in denaro;

rilevato che, nel procedimento penale, veniva nominato il Dott. Maurizio Accordi quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati;

visto l'art. 676 c.p.p.

revoca l'ordine di confisca dei beni di seguito meglio specificati ed ordina altresì al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della confisca;

visti gli artt. 569 e 591-bis c.p.c.,

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare come meglio individuato nella perizia agli atti della procedura esecutiva civile n. 36/13 alla quale il professionista delegato avrà accesso previa autorizzazione del Giudice dell'esecuzione civile a (perizia che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta);

nonché la predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di distribuzione;

nonché al compimento delle formalità in conseguenza di eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c.

Dott. Simone Morfini

IL QUALE DOVRÀ OSSERVARE LE SEGUENTI

DISPOSIZIONI

1. i beni da porre in vendita sono individuati nel lotto unico costituito da due unità immobiliari quali un magazzino e un appartamento così come reso noto dall'Esperto;
2. visto l'art. 568 c.p.c., il valore del compendio pignorato è determinato nel seguente modo:
MAGAZZINO con superficie commerciale lorda pari a 82,12 mq con un valore unitario di mercato pari ad Euro 729,00 al mq. Pertanto, applicando il valore unitario alla superficie commerciale si ottiene un valore totale della stessa pari ad Euro 59.865,48.
APPARTAMENTO con superficie commerciale lorda pari a mq 90,79 mq con un valore unitario di mercato pari ad Euro 1925,00 al mq. Pertanto, applicando il valore unitario alla superficie commerciale si ottiene un valore totale della stessa pari ad Euro 174.770,75.
Facendo riferimento ai sopracitati valori, l'immobile pignorato avrebbe un valore commerciale complessivo teoricamente pari ad Euro 234.463,23. Tale cifra va però decurtata dalle spese necessarie al recupero edilizio del bene e alla sanatoria degli abusi per un valore di cui al paragrafo A.9.4 della perizia:
 $234.463,23 - 70.708,00 = \text{Euro } 163.755,23$
Considerato inoltre che si tratta di vendita giudiziaria, l'Esperto ritiene congruo stimare un abbattimento del 10% del valore di mercato, portando la stima finale ad Euro 147.379,71 arrotondato per difetto ad Euro 147.300,00.
Tutto quanto considerato, rende il valore commerciale totale del bene pignorato pari ad Euro 147.300,00.

come da perizia, confermando il prezzo base del bene come stabilito dall'Esperto, sulla scorta di indagini ampie e corrette ed in esito ad un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logici.

3. il delegato ha termine massimo di **150 giorni** dalla comunicazione al medesimo della presente ordinanza per il primo esperimento di vendita e termine massimo di **120 giorni** per i successivi eventuali ulteriori esperimenti di vendita, con decorrenza dall'ultimo esperimento di vendita;
4. Il Professionista delegato è autorizzato ad aprire un **conto corrente** intestato e vincolato alla procedura esecutiva, presso uno degli Istituti di credito convenzionati con il Tribunale (le convenzioni sono disponibili sul sito internet del Tribunale), con facoltà del professionista delegato di operare sul conto anche in via telematica, senza necessità di apposito mandato per ogni singola operazione. Su detto conto (ovvero su quello già aperto dal custode) dovranno confluire tutte le somme pertinenti alla procedura. Il professionista depositerà nel fascicolo estratto conto trimestrale del suddetto conto corrente, anche se non sono state compiute operazioni sul conto.
5. in caso di mancata vendita entro **18 mesi** da oggi il fascicolo sarà rimesso a questo Giudice, unitamente ad una relazione scritta sull'attività espletata e sullo stato della procedura;
6. il professionista effettuerà aggiornato **controllo del titolo** di proprietà od altro diritto reale sottoposto a pignoramento sulla base della verifica incrociata della documentazione ipocatastale o della certificazione sostitutiva depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto, acquisendo, se del caso, il certificato di stato civile del debitore esecutato, al fine di stabilire se i beni di cui al compendio oggetto di pignoramento ricadano nel regime di comunione legale dei coniugi.
Ove tali beni risultino in titolarità solo o anche di terzi, ai quali non consti essere stato ancora effettuato avviso ex art. 599 comma 2 c.p.c., ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello indicato nel pignoramento, ne informerà il Giudice, rimettendogli senza indugio gli atti; identicamente qualora emergano dagli atti e documenti altri creditori iscritti nei confronti dei quali sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall'art. 498 comma 2 c.p.c.;
7. a norma dell'art. 490 c.p.c., dell'avviso di vendita (nonché dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima con gli allegati planimetrici e fotografici) dovrà essere data pubblica notizia, **almeno 60** giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, sul sito internet ufficiale del Tribunale di Livorno www.tribunale.livorno.it e sito Internet www.astegiudiziarie.it, regolarmente iscritto nell'apposito elenco Ministeriale.

Dell'avviso di vendita dovrà essere data pubblica notizia, almeno 45 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul quotidiano Il Tirreno.

In ogni caso l'**avviso di vendita conterrà**, oltre alle indicazioni di cui all'art. 173 quater disp. att. c.p.c., le seguenti informazioni:

- numero di ruolo della procedura, Tribunale e Giudice procedente;
- nome del professionista delegato;
- nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;
- diritto reale posto in vendita (ove sia diverso dalla piena proprietà) ;

- tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale etc.);
- comune e indirizzo dove è situato l'immobile;
- caratteristiche (superficie, vani, etc.);
- stato di occupazione del bene in presenza di atto opponibile alla procedura;
- ammontare del prezzo-base, della percentuale di ribasso rispetto al prezzo di stima e del prezzo minimo perché l'offerta sia ritenuta ammissibile;
- data, luogo ed ora fissata per l'esame delle offerte;
- avviso che l'ordinanza di vendita, la relazione di stima con gli allegati planimetrici e fotografici ed ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al professionista delegato od all'eventuale diverso custode ovvero ancora potrà essere reperita sui siti Internet www.tribunale.livorno.it e www.astegiudiziarie.it

Tutti gli adempimenti pubblicitari saranno eseguiti, mediante richiesta alla società ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.p.A. **almeno 70 giorni** prima della data fissata per l'esame delle offerte per la vendita secondo le **"Direttive per l'espletamento della pubblicità immobiliare"** pubblicate sul sito internet del Tribunale di Livorno.

8. le offerte saranno presentate presso lo studio del professionista delegato con le modalità da questi indicate e l'esame delle offerte, l'eventuale gara tra gli offerenti e l'eventuale incanto si svolgeranno presso lo studio del professionista delegato, ovvero presso la sede del relativo Ordine Professionale.
9. Il professionista delegato disporrà la vendita alle seguenti condizioni:
 - a. precisando che la descrizione del bene risale al momento della stesura della perizia estimativa;
 - b. precisando che chiunque, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o, nel caso non intendesse far apparire il proprio nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di procura notarile e tale procuratore parteciperà alla vendita "per persona da nominare";
10. La vendita sarà effettuata con le modalità della vendita senza incanto.
11. Le offerte di acquisto dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a. le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara; qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 13.00 del giorno immediatamente precedente
 - b. le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa (sulla quale il delegato apporrà le indicazioni di cui all'art. 571 u.c. c.p.c.) e nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti differenti tra loro, le offerte dovranno essere depositate in buste separate per ciascun lotto che si intende acquistare;
 - c. l'offerta dovrà essere effettuata mediante una dichiarazione contenente:
 - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico dell'offerente a cui andrà intestato l'immobile posto in vendita, il quale dovrà anche personalmente presentarsi all'udienza fissata per la deliberazione sull'offerta, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla

vendita "per persona da nominare"; se l'offerente è coniugato in regime patrimoniale di comunione dei beni nella dichiarazione dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; in caso di domanda presentata per conto e nome di una società, dovrà essere allegato certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; se l'offerente è minorenne la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

- il lotto ed i dati identificativi (dati catastali ed indirizzo) del bene per il quale è stata proposta l'offerta;
 - l'indicazione del **prezzo offerto**, che potrà essere pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta, a pena di inefficacia dell'offerta stessa;
 - il **termine** ed il **modo** di versamento del saldo del prezzo (che il delegato provvederà a depositare presso l'Istituto di credito indicato), **nonché** degli ulteriori oneri diritti e spese conseguenti alla vendita; detto termine **non potrà essere superiore a 120 giorni** dalla data di aggiudicazione, con la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve: circostanza questa che sarà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della individuazione della migliore offerta;
 - l'espressa attestazione di aver preso visione della perizia di stima del bene posto in vendita e per il quale si propone l'offerta, nonché della presente ordinanza di vendita;
- d. all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché assegno circolare intestato alla procedura, di un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di **cauzione**, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite, la sua offerta sarà dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 571 c.p.c.. L'offerente può anche versare una cauzione più alta.

12. L'offerta presentata è irrevocabile. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata. In caso di mancata presentazione e qualora l'offerta sia la sola presentata per quel lotto, il bene sarà comunque aggiudicato all'offerente non presente.

13. Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all'udienza e all'ora sopra detti:
in caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente;

qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stato raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c.

Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine sessanta secondi dall'offerta precedente non potrà essere inferiore, similmente all'ipotesi di vendita con incanto: ad Euro 1.000,00 per gli immobili con valore d'asta fino a Euro 50.000,00; ad Euro 2.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 50.000,00, sino ad Euro 120.000,00; ad Euro 3.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 120.000,00, sino ad Euro 200.000,00; ad Euro

5.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 200.000,00 e sino ad euro 500.000,00; ad euro 10.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 500.000,00. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, si dispone la vendita a favore del migliore offerente; in caso di offerte del medesimo valore, si aggiudica il bene a favore di colui che abbia prestato la cauzione più alta; in caso di cauzioni del medesimo importo, si aggiudica a favore di colui che abbia indicato il minor termine di pagamento per il versamento del saldo-prezzo; in caso sia indicato un medesimo termine per il pagamento, si dispone la vendita a favore dell'offerente che abbia depositato per primo la busta contenente l'offerta.

14. Al termine di ogni vendita, il Professionista delegato depositerà in Cancelleria telematicamente copia dell'avviso di vendita pubblicato, della pubblicità eseguita, del verbale relativo alle operazioni di vendita, delle notifiche eseguite alle parti in caso di primo avviso di vendita.
15. Nel caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, o le stesse siano inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., oppure qualora si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572 comma 3 c.p.c. o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, e in mancanza di domande di assegnazione, il professionista delegato, verificata la volontà di proseguire nell'esecuzione da parte del creditore procedente o di altro munito di titolo, provvederà senza indugio ad effettuare nuovi esperimenti di vendita, secondo le direttive di cui sopra, previa determinazione di un prezzo base inferiore al 25% a quello precedente per le prime tre vendite o previa determinazione di un prezzo inferiore al 15% a quello precedente per le ulteriori vendite. La sequenza delineata dovrà ripetersi sino a quando il professionista non ritenga che il prezzo, per effetto di ulteriori ribassi, non diventi notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c.. In tal caso, rimetterà **immediatamente** gli atti al G.E., riportando nella relativa istanza l'ammontare complessivo delle spese assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c..
16. il professionista delegato preciserà inoltre che:
- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (come da perizia che si intende qui trascritta), con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
 - che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a cura della

procedura; che se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.

- che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

17. in caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà **versare il saldo prezzo**, dedotta la prestata cauzione, e **gli oneri, diritti e spese di vendita**, entro il termine indicato in offerta e, **comunque, entro giorni 120 dall'aggiudicazione stessa**. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura da depositarsi sul conto corrente intestato alla procedura.

Immediatamente dopo l'esame delle offerte e/o l'eventuale gara, il professionista delegato disporrà la restituzione degli assegni circolari contenenti la cauzione depositata da coloro che non si sono resi aggiudicatari.

La cauzione dell'aggiudicatario sarà versata sul conto corrente bancario, intestato alla procedura esecutiva aperto dal professionista delegato; su tale conto saranno anche versati dall'aggiudicatario il saldo prezzo e le spese conseguenti al trasferimento.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o delle spese di trasferimento, di cui il professionista darà immediato avviso al giudice dell'esecuzione, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la prestata cauzione ex art. 587 c.p.c..

18. Le **spese di trasferimento**, ivi comprese le spese di trascrizione e voltura, le imposte di registro e/o l'IVA di legge se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario. L'importo complessivo di dette spese verrà stabilito entro 10 giorni dall'aggiudicazione, in via provvisoria e salvo conguaglio, dal professionista delegato, da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione e dovrà essere versato dall'aggiudicatario entro il termine e con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo, mediante separato assegno circolare non trasferibile.

19. Il professionista delegato provvederà ad effettuare, se del caso, la **denuncia** prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio**) e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina.

20. in caso di **richiesta ex art. 41 T.U.B.** avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), il delegato provvederà a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura; **il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto**. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute,

gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese;

IL G.E. COMUNICA, INOLTRE, CHE IL PROFESSIONISTA È DELEGATO ANCHE A COMPIERE LE SEGUENTI ULTERIORI ATTIVITÀ:

21. **Predisporre del decreto di trasferimento**, con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile, trasmettendo senza indugio al giudice il fascicolo (ovvero, qualora ritenuto necessario, richiesta al g.e. di nomina di un ausiliario tecnico per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il calcolo delle spese da sostenere da parte dell'aggiudicatario e quelle a carico della procedura). Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile, anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà (le spese per il rilascio di tale certificato resteranno a carico della procedura entro il limite di € 250 onnicomprensivi);
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia dei documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica);
- originale del modello F23 relativo al pagamento delle imposte per il trasferimento.

22. **Espletare le formalità di trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché le formalità di cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie** conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, nonché ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c, ad ogni altro incumbente, anche di carattere fiscale, conseguente al trasferimento del bene, con autorizzazione a richiedere all'aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento. **Il professionista è tenuto a depositare telematicamente in Cancelleria, senza indugio, copia della documentazione attestante gli adempimenti compiuti.**

23. Effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 20 Giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2.08.2004 n. 210), secondo le modalità ivi stabilite.

24. Formare il **progetto di distribuzione** secondo le seguenti indicazioni:

- a. Il professionista provvederà a **richiedere tempestivamente e comunque entro 7 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito**, che dovrà essere presentata entro giorni **30** dalla richiesta.

- Con la nota di precisazione del credito i creditori sottoscriveranno una **dichiarazione** nella quale dovranno indicare se sono soggetti passivi Iva e in caso di risposta positiva, se l'Iva per loro sia detraibile, anche solo parzialmente, oppure no. In caso di soggetto passivo Iva, con Iva detraibile, il creditore dovrà indicare nella propria nota di precisazione del credito tutte le spese sostenute (come ad es. le spese legali, di pubblicità o altro) già al netto dell'Iva; in caso contrario, tali spese potranno non essere riconosciute.
 - I creditori **indicheranno anche le coordinate bancarie (IBAN)** del conto corrente su cui dovranno essere bonificate le somme (conto che dovrà essere intestato esclusivamente al creditore, con esclusione dei difensori o di terzi).
 - I **creditori ipotecari** dovranno presentare, ove non ancora avvenuto, copia della nota di iscrizione, nonché, in caso di mutuo con restituzione rateale, il piano di ammortamento.
 - I **creditori che intendano far valere un privilegio con collocazione sussidiaria sugli immobili** ai sensi dell'art. ex art. 2776 c. 2 e c. 3 cod. civ., dovranno documentare l'esito infruttuoso della esecuzione mobiliare, con espresso avviso che, in mancanza, il credito sarà considerato chirografario.
- b. Chiederà, nel termine di 7 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la **liquidazione delle proprie competenze** al giudice dell'esecuzione (**somma che potrà essere incassata solo all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione**), curando che analoga istanza sia presentata anche dal **custode** (se diverso dal delegato) e verificando che siano stati saldati gli ulteriori ausiliari (stimatore, soggetto incaricato della pubblicità, fornitore della pubblicità).
- c. Entro 30 giorni dalla liquidazione da parte del G.E. dei compensi del delegato e del custode:
- procederà a **calcolare i compensi dei procuratori** dei creditori sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal d.m. 55/2014, considerando quale parametro di riferimento il credito per cui si procede.
 - richiederà alla Banca ove è depositato il ricavo della vendita l'estratto conto comprensivo degli interessi maturandi sino alla data della udienza e delle spese di chiusura del conto e quindi
 - provvederà a **predisporre il piano di riparto** (o direttamente al riparto, in caso di unico creditore), e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito.
 - **fisserà appuntamento avanti a sé per l'approvazione da valersi quale udienza ex art. 596 c.p.c.** entro 30 giorni dal deposito di cui al punto seguente.
 - **provvederà a depositare il suddetto piano (e del provvedimento di fissazione della comparizione delle parti avanti a sé) telematicamente presso la cancelleria ed ad inviarlo, tramite pec e, in mancanza, a mezzo posta raccomandata a.r., ai creditori ed al debitore, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile, precisando che la mancata comparizione importerà l'approvazione del progetto.**

Nel caso in cui l'immobile non sia stato ancora liberato termini di cui ai punti b. e c. decorreranno dalla liberazione.

- d. Qualora il creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 del TULB abbia incassato somme non dovute, il delegato predisporrà altresì ordine di restituzione delle somme non dovute nei confronti del creditore.
- e. Svolta l'udienza per la discussione del progetto e previo controllo della regolarità delle comunicazioni di cancelleria, in caso di approvazione o di accordo tra tutte le parti, il professionista curerà l'emissione degli ordini alla banca depositaria per il pagamento (a mezzo bonifico bancario) delle somme a ciascuno spettanti (**compreso lo stesso professionista delegato**) e a curare l'esecuzione degli ordini predetti e, in caso di riparto definitivo, l'estinzione del conto della procedura; **in ogni caso, il professionista depositerà telematicamente in cancelleria di copia del verbale il giorno successivo all'udienza, unitamente a dettagliato rendiconto di tutte le operazioni svolte compresi i pagamenti effettuati.**
- f. Qualora, invece, vengano formulate **contestazioni al progetto di distribuzione**, il delegato rimetterà, **allegando il proprio parere in merito**, il progetto di distribuzione al G.E., che fisserà udienza per l'approvazione avanti a sé.


25. Il Professionista delegato, inoltre, è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli adempimenti di legge, anche se non espressamente sopra richiamati, **senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice dell'esecuzione**, nonché a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato di occupazione dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione.
26. Nel caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, il Professionista delegato potrà rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art. 591-ter c.p.c..
27. Il Giudice ricorda ai professionisti delegati che il rispetto delle presenti direttive e dei relativi termini è essenziale ai fini del regolare ed efficiente svolgimento delle procedure.

MANDA

la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al professionista delegato e all'amministratore giudiziario e visto l'art. 569 u.c. c.p.c., concede termine di 30 giorni da oggi al creditore procedente per la notifica della presente ordinanza agli eventuali creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi nella presente procedura esecutiva.

Livorno, li 21.01.2021

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Marco Saccauagna



TRIBUNALE DI LIVORNO
Deputato nella Cancelleria
del Giudice per le Indagini Preliminari

21 GEN. 2021
IL CANCELLIERE
Eleonora Donati

ASTE
GIUDIZIARIE.it